



COMUNE DI PACECO

Provincia di Trapani

GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza N° 64 Del 10/05/2016

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2016.-

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie, erba, rami e quat'altro, oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità, in quanto, specie nel periodo estivo, favorisce l'insorgere ed il prorogarsi d'incendi;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio collinare comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:
 1. sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
 2. la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione (comma 3);
 3. il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
 4. il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);

5. le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);
- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;

CONSIDERATO:

- che è stato approvato il Piano di Emergenza Comunale per gli incendi di interfaccia, redatto dall'Ufficio di Protezione Civile;
- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un'alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell'incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;

RILEVATO:

che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Regionale della Protezione Civile gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, facendo salve le eventuali proroghe o revoche anticipate;

ATTESO:

- che ai sensi della L. 7 giugno 2000, n. 150 gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

CONSIDERATO, PERTANTO:

- che la diffusa pratica della bruciatura delle ristoppi provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;
- che soprattutto nei mesi di luglio ed agosto le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle ristoppi determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;
- che il fenomeno degli incendi, oltre a provocare gravi danni al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del



territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

TENUTO CONTO:

- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTI:

- le disposizioni regionali e statali e vigenti in materia;
- l'art. 650 del codice Penale;
- gli articoli 14 e 29 del Codice della Strada 30 aprile n. 285;

ORDINA

1. che non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell'anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;
2. che è vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi;
3. che nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dalle sterpaglie;
4. che nelle zone danneggiate o distrutte da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;
5. che tutti i campi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;
6. che lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti - ginestreti - canneti, ecc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi;



7. che i proprietari di stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno mt 10 (dieci);
8. che nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale e Vigili del Fuoco;
9. che chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell'Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0923-526258;

DISPONE

- Che l'accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti disposizioni:

Che l'accensione di fuochi è vietata:

- o in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni;
 - o lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 100 da queste;
 - o lungo i corsi d'acqua;
 - o a distanze inferiori a mt 100 da zone boscate e da siepi campestri. Nell'accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.
- Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.
 - Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
 - Che l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti;
 - Che è vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

- Che è data opportunità di ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al punto 9), unicamente per i seguenti casi:
 - a. potatura di alberi da frutto e da arredo;
 - b. siepi da giardino;
 - c. sfalcatura di prati;
 - d. residui di coltivazioni di piante annuali;

DISPONE ALTRESI'

- Che è inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:
 - Che nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - Che i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore;
- che in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l'accensione del fuoco all'Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Castellammare di Stabia che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data.
- Che l'accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell'ambito della stessa zona l'Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.
 - Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

al Responsabile della Protezione Civile Comunale, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto / provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali

